



Il Fisco semplice n. 1 2020

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2020 e decreto legge fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese

Premessa

Sulla legge di bilancio 2020 e sul decreto fiscale collegato la **Confederazione** ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare dei citati provvedimenti, ha conseguito **risultati di particolare rilievo in materia fiscale**. Di seguito si illustrano i **risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese**.

1. Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020

Il Governo, in linea con le richieste della **Confederazione**, ha **eliminato gli aumenti dell'IVA previsti nel 2020 (oltre 23 miliardi di euro)**. Di conseguenza:

- › l'**aliquota ridotta IVA** viene **confermata al 10%** (in luogo del previsto **13%**);
- › l'**aliquota ordinaria IVA** viene **confermata al 22%** (in luogo del previsto **25,2%**).

IVA 2021-2022

Per gli **anni successivi**, il Governo ha rimodulato le clausole di salvaguardia. Si prevede, in particolare:

- 1) per il **2021**, l'incremento di **2 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%** (che, quindi, salirebbe al **12%**) e l'incremento di **3 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **25%**). Tale aumento produrrebbe maggiori imposte per circa **19 miliardi di euro**;
- 2) dal **2022**, un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal 25% al **26,5%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2021, produrrebbe maggiori imposte per circa **26 miliardi di euro**.

Sarà necessario, pertanto, dare impulso alla crescita economica e mettere in campo una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, nonché adeguati interventi di contrasto all'evasione fiscale per scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti per i prossimi anni.

L'aforisma del mese

Tassazione senza rappresentanza è tirannia.
– James Otis Jr.

ACCISE SULLA BENZINA 2021-2025

Si evidenzia, anche, il consistente aumento delle **clausole di salvaguardia relative alle accise sui carburanti per autotrazione**. In particolare:

- 1) per l'anno **2021**, è previsto un aumento di **1,2 miliardi di euro**;
- 2) per l'anno **2022**, è previsto un aumento di circa **1,7 miliardi di euro**;
- 3) per l'anno **2023**, è previsto un aumento di circa **2 miliardi di euro**;
- 4) per l'anno **2024**, è previsto un aumento di oltre **2 miliardi di euro**;
- 5) per l'anno **2025**, è previsto un aumento di oltre **2,1 miliardi di euro**.

2. Riconosciuta la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi a partire dal 2022

Dopo l'incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese, avvenuto con la legge di bilancio 2019, con il **"Decreto Crescita"** veniva, ulteriormente, elevata la percentuale di deducibilità dell'imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, a regime nel 2023, la totale deducibilità. In particolare:

- › per il periodo di imposta 2019, la deducibilità passava dal 40% al 50%;
- › per i periodi di imposta 2020 e 2021, la deducibilità passava dal 50% al 60%;
- › per il periodo di imposta 2022, la deducibilità passava dal 60% al 70%;
- › a decorrere dal periodo d'imposta 2023, a regime, la deducibilità passava dal 70% al 100%.

Con la legge di bilancio 2020 il Governo è intervenuto, nuovamente, nella **direzione auspicata dalla Confederazione** anticipando, di fatto, di un anno (dal 2023 al **2022**) l'integrale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili strumentali e determinando un significativo risparmio d'imposta per imprese e lavoratori autonomi. In particolare:

- › per il **periodo di imposta 2019**, la deducibilità viene confermata al **50%**;
- › per i **periodi di imposta 2020 e 2021**, la deducibilità viene confermata al **60%**;

- › a decorrere dal **periodo di imposta 2022**, a regime, la deducibilità passa dal 70% al **100%**.

3. Unificate IMU e TASI e varato il "Canone Unico"

L'**unificazione di IMU e TASI (a decorrere dal 2020)** ed il varo di un **"Canone Unico"** (a decorrere dal 2021) – che accorpa **TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** – sono misure che sono state richieste dalla Confederazione per semplificare la tassazione a livello locale, ma l'obiettivo da perseguire, con determinazione, deve essere quello di una **riduzione delle aliquote d'imposta e dei canoni che gravano sulle imprese**.

Sarebbe opportuno valutare, preventivamente, l'impatto del **"Canone Unico"** non solo come strumento di semplificazione, ma anche in relazione ai suoi effetti circa possibili inasprimenti dei tributi locali, anche in ragione dell'ampia discrezionalità applicativa che viene riconosciuta ai Comuni.

4. Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

Il Governo, accogliendo la richiesta della **Confederazione**, ha **prorogato per un ulteriore anno**, e quindi anche per il **2020**, le **agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il **2019**.

Inoltre, è stata introdotta una **nuova detrazione**, in misura pari al **90%**, delle spese relative al **restauro delle facciate degli edifici**.

5. Rivista la disciplina dello "sconto in fattura" per "ecobonus" e "sismabonus"

Il Governo, accogliendo le istanze della **Confederazione**, ha rivisto la disciplina del cosiddetto **"sconto in fattura"**, ossia la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di **"ecobonus"** e **"sismabonus"** di ricevere dal fornitore un

contributo – sotto forma di sconto sul prezzo – che quest'ultimo recupera, sotto forma di credito d'imposta, in cinque anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, lo **"sconto in fattura"** resterà in vigore **solo per gli interventi di "ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali** con un **importo pari o superiore a 200.000 euro**.

6. Introdotta la "Web Tax" sui servizi digitali

E' stata introdotta un'**imposta sui servizi digitali**, pari al **3%**, sui **ricavi** dei soggetti che hanno un **volume di affari** pari o superiore a **750 milioni di euro**, di cui almeno **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato italiano per **"prestazione di servizi digitali"**.

Questa forma di **"Web Tax"** – introdotta nel nostro sistema fiscale a decorrere dal 2020 – potrà costituire un ulteriore elemento per accelerare la conclusione dei lavori che si stanno svolgendo in sede OCSE.

L'imposta resterà in vigore fino all'attuazione della normativa che deriverà dagli accordi raggiunti in sede internazionale in materia di **tassazione dell'economia digitale ("sunset clause")**.

7. Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Viene abrogata la cosiddetta **"mini IRES"** che consisteva in una riduzione dell'aliquota IRES su un importo pari agli utili non distribuiti e accantonati a riserva (riduzione graduale dell'aliquota dal 24% al 20%).

Contestualmente viene reintrodotta l'**"ACE" ("Aiuto alla Crescita Economica")** che si sostanzia nella deduzione dal reddito imponibile netto di un importo pari al **rendimento figurativo (stabilito nella misura dell'1,3%) degli incrementi del capitale proprio**.

La reintroduzione dell'**"ACE"** – a compensazione dell'abrogazione della **"mini IRES"** – è una misura non particolarmente adatta a favorire la **patrimonializzazione delle piccole imprese**. Per tale tipologia di imprese sarebbe, quindi, stato opportuno reintrodurre l'**"IRI" ("Imposta sul Reddito di Impresa")** che è stata abrogata dalla legge di bilancio 2019.

8. Abrogata la "Flat Tax" al 20%

E' stata abrogata la disciplina che riconosceva, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, ai soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con **ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro**, l'applicazione di un'**unica imposta sostitutiva** (in luogo dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP) pari al **20%**.

9. Regime forfetario

Sono state reintrodotte condizioni all'accesso al **regime forfetario con imposta sostitutiva del 15%**, che riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo con **ricavi o compensi fino a 65.000 euro**. In particolare:

- › viene reintrodotta il limite di spesa di **20.000 euro**, per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per compensi erogati ai collaboratori;
- › viene reintrodotta, quale **causa di esclusione dal regime di favore**, il conseguimento di redditi di lavoro dipendente o assimilato **superiori all'importo di 30.000 euro annui**.

10. Fringe benefit auto aziendali

E' stata rivista la disciplina sul **fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, ridefinendo la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente del beneficio fiscale. In particolare, sui **nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**:

- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 inferiori a 60 g/km**, la percentuale è del **25%**;
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 60 g/km ed inferiori a 160 g/km**, la percentuale è del **30%**;
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 160 g/km ed inferiori a 190 g/km**, la percentuale è del **40%** (elevata al **50%** dal **2021**);
- › sulle auto aziendali con **emissione di CO2 superiori a 190 g/km**, la percentuale è del **50%** (elevata al **60%** dal **2021**).

11. Estromissione dei beni immobili imprese individuali

L'imprenditore individuale che, alla data del **31 ottobre 2019**, possiede beni immobili strumentali potrà optare, **entro il 31 maggio 2020**, per l'estromissione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal **1° gennaio 2020**, pagando un'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura dell'8%**. Il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in **due rate**: il **60%** dell'importo dovuto, entro il **30 novembre 2020**; il restante **40%**, entro il **30 giugno 2021**.

12. Lotteria degli scontrini

La **Confederazione**, in più occasioni, ha evidenziato come non ci fossero le condizioni per poter ipotizzare l'avvio della "**lotteria degli scontrini**" a partire dal **1° gennaio 2020**. Per consentire, infatti, tale avvio era necessario attivare procedure di adeguamento dei nuovi **Registratori Telematici** in tempi molto ristretti, con interventi sull'organizzazione delle imprese e sui sistemi informativi. Il Governo, accogliendo la richiesta della **Confederazione**, ha, quindi, prorogato l'avvio della "**lotteria degli scontrini**" al **1° luglio 2020** ed ha **eliminato le sanzioni (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro) previste a carico degli esercenti**.

In caso di rifiuto dell'esercente ad acquisire il "**codice lotteria**" – necessario al consumatore per poter partecipare alla "**lotteria degli scontrini**" – non è più prevista una disciplina sanzionatoria, ma la possibilità per il consumatore di segnalare, in una sezione del **Portale Lotteria**, questa circostanza. Tali segnalazioni saranno, poi, utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per le analisi del rischio di evasione.

13. Contrasto alle indebite compensazioni

Vengono introdotte nuove regole per la compensazione dei crediti fiscali. In pratica, i soggetti passivi IVA potranno utilizzare in compensazione i crediti IRES, IRPEF e relative addizionali ed IRAP di **importo superiore a 5.000 euro annui**, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciò determina un generalizzato posticipo (almeno semestrale) della effettiva possibilità di utilizzo dei crediti da parte dei contribuenti.

Viene, inoltre, introdotta una specifica sanzione (inizialmente prevista nella **misura fissa di 1.000 euro**) che troverà applicazione a partire dai modelli F24 presentati dal **mese di marzo 2020**: nell'ipotesi in cui, a seguito di controlli, i crediti si riveleranno, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, per ogni delega irregolare si applicherà una **sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro**.

14. Contrasto all'omesso versamento di ritenute nei contratti di appalto e subappalto

Nei **contratti di appalto e subappalto**, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (cosiddetti "*labour intensive*"), viene introdotta una complessa disciplina volta a contrastare l'**omesso versamento di ritenute fiscali relative ai redditi di lavoro dipendente**.

La nuova disciplina si applica alle **opere ed ai servizi di valore annuo superiore, complessivamente, a 200.000 euro**.

In pratica, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, il **committente** sarà obbligato a richiedere all'impresa appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute**. Nel caso in cui il committente non ottemperi ai propri obblighi (richiedere copia delle deleghe di pagamento e sospendere il pagamento alle imprese appaltatrici in caso di loro inadempienza), sarà obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

15. Misure di semplificazione per le imprese ed i professionisti

Sono state introdotte alcune misure di semplificazione per le imprese ed i professionisti. In particolare:

- › l'istituto del **ravvedimento operoso** è stato esteso anche ai tributi regionali e locali. Si ricorda che, mediante tale istituto, i contribuenti possono regolarizzare gli omessi od insufficienti versamenti ed altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni;
- › è stato modificato il termine di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere all'Agenzia delle Entrate (cosiddetto "**esterometro**"), che da mensile diventa **trimestrale**;

- › a partire dal **1° luglio 2020** – in via sperimentale – l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le bozze dei **registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA**. Inoltre, sulla base dei dati IVA 2021, verrà elaborata la **dichiarazione IVA precompilata**;
- › a decorrere dall'anno **2021**, il **Modello 730** potrà essere presentato entro il **30 settembre** di ciascun anno, sia al proprio sostituto di imposta sia ad un CAF dipendenti;
- › a decorrere dal **2021**, è stata introdotta una misura di semplificazione per gli esercenti che adotteranno **sistemi di incasso "evoluti"**: in caso di pagamento mediante carte elettroniche, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avverrà ad opera degli intermediari bancari;
- › è stata estesa agli anni **2019 e 2020**, la disciplina che consente la compensazione dei carichi iscritti a ruolo con i crediti certificati e maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

16. Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni con un **ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400.000 euro**, a fronte di cessioni di beni e prestazioni di

servizi rese a consumatori finali, potranno usufruire di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito e prepagate**.

Il ricorso al credito di imposta per la riduzione delle commissioni che gravano sulle imprese che accettano tali mezzi di pagamento è sicuramente un utile strumento, ma la dotazione della misura (26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni a regime) è, decisamente, insufficiente per una risposta "sistemica" a fronte di un monte commissioni stimabile nell'ordine di circa 2 miliardi di euro annui.

17. Aumento dell'imposta di soggiorno per alcuni Comuni

Viene consentito a taluni Comuni con elevate presenze turistiche, di aumentare l'**imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro a notte**.

Tale misura non potrà che avere consistenti effetti negativi sull'intero comparto turistico del nostro Paese.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SGRAVIO DELL'IMPOSTA PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 2 dicembre 2019

Con il principio di diritto n. 25 del 2 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla disciplina relativa alla cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea.

In particolare, in base alle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che:

- 1) cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
- 2) i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore;
- 3) per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura;
- 4) la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico: a) senza pagamento dell'IVA, salvo successivo versamento della stessa laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla UE; b) con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla UE nei termini indicati.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti sopra richiamati [sub 1), sub 2) e sub 3)], volte in particolare ad ottenere, comunque, il rimborso dell'IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.

IVA - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE DI BIGLIETTI PER L'ACCESSO AD EVENTI DI SPETTACOLO, SPORT E CULTURA - SERVIZI DI STAMPA DA REMOTO E DI SPEDIZIONE FISICA DEI BIGLIETTI ACQUISTATI ONLINE - TRATTAMENTO FISCALE - OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E DI CERTIFICAZIONE

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 16 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 26 del 16 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio reso da una società a privati acquirenti (B2C) - mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via Internet o per il tramite di call-center o punti vendita autorizzati - deve qualificarsi come servizio di intermediazione, trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d'imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

Tale servizio, peraltro, non può annoverarsi tra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici", in considerazione dell'esplicita esclusione stabilita dal paragrafo 3, lettera t), dell'articolo 7 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011. Conseguentemente, non può applicarsi al servizio in questione la disciplina IVA dettata per i servizi elettronici, in particolare l'esonero dagli obblighi di fatturazione e l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi. Diversamente, il servizio offerto dalla medesima società ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. " stampa a casa"), in relazione al quale la società percepisce apposita remunerazione, si qualifica come accessorio al servizio di intermediazione reso per il tramite della piattaforma automatizzata, essendo funzionale a far sì che il cliente ottenga, effettivamente, la disponibilità del biglietto acquistato. In quanto accessorio, il servizio di cui trattasi è assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Analogamente, il servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti - a fronte del quale la società riaddebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori - costituisce servizio accessorio, al servizio principale di intermediazione reso dalla società, al cui trattamento IVA deve essere assoggettato.

VENDING MACHINE


Principio di diritto dell'Agazia delle Entrate n. 27 del 16 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 27, del 16 dicembre 2019, l'Agazia delle Entrate ha riassunto la disciplina riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

In particolare, viene evidenziato che, in attuazione delle previsioni normative di cui al citato art. 2, il Direttore dell'Agazia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti dai quali è possibile trarre una serie di indicazioni. Tra queste:

- a) la definizione di distributore automatico (c.d. "*vending machine*"), ossia qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga - direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico (c.d. "sistema master"), capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale; un erogatore di beni e/o servizi.
- b) Il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;
- c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:
 - al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agazia delle entrate;
 - al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta.
- d) Le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.

Dal quadro succintamente tratteggiato, ad avviso dell'Agazia delle Entrate, si ricava che tutti gli apparecchi privi di tali caratteristiche, al momento, non possono essere definiti *vending machine* ed agli stessi non si applica la relativa legislazione di riferimento o i provvedimenti del Direttore dell'Agazia delle entrate che a quella hanno dato attuazione.



RINNOVO ACCORDO DI "PATENT BOX" - MARCHI INSERITI TRA I BENI AGEVOLATI

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 18 dicembre 2019

Con il Principio di diritto n. 28, del 18 dicembre 2019, in tema di *Patent Box*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del regime agevolativo in parola, introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

In particolare, viene evidenziato che, in coerenza con l'impostazione dettata dall'OCSE, il comma 1 dell'articolo 13, del DM 28 novembre 2017, dispone che l'opzione di cui all'art. 4 esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Ed infatti, laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'Accordo di *Patent Box*, si consentirebbe l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.

Pertanto, l'istanza di *ruling* per il regime opzionale di cui trattasi determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021. Ben diverso è il caso in cui l'opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile.

Ne deriva, secondo l'amministrazione finanziaria, che, in assenza di una opzione valida, non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo di cui all'art. 31 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

ISTITUZIONE DEL CODICE "09", IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO COMMITTENTE, DA INDICARE NEL MODELLO DI VERSAMENTO F24

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019

In tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui alla disciplina introdotta dal nuovo art. 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, per consentire all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice il versamento delle ritenute, con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "09" denominato "Committente", da utilizzare attraverso il modello "F24". I versamenti devono essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

ALIQUOTA IVA OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020

Con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dal D.M. n. 236 del 1989, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FATTURE ELETTRONICHE

DOMANDA Si chiede se un titolare di partita IVA posso effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, in una faq pubblicata sul sito internet, ha chiarito che l'adesione può essere effettuata dagli operatori IVA o dai loro intermediari nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 20 dicembre 2019. L'Agenzia fino al 20 dicembre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA. Sarà possibile aderire anche dopo il 20 dicembre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede come debbono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno.

RISPOSTA Come precisato nella circolare n. 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".



FATTURA ELETTRONICA E PARTITA IVA CESSATA

DOMANDA Si chiede se è possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che, se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore, esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata. Conseguentemente, se un'impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

IPER AMMORTAMENTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se l'iper ammortamento possa trovare applicazione anche nel caso di impiego di macchine ed impianti in settori differenti da quello industriale.

RISPOSTA Come chiarito dal MISE, con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, l'iper ammortamento può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali, indipendentemente, oltre che dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale, anche dal settore economico in cui operano.

EMISSIONE DI SCONTRINI E FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti nel caso di emissione di scontrini emessi nel corso del mese e poi riepilogati in una fattura emessa a fine mese, al fine di non incorrere in un doppio conteggio del ricavo e dell'Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta fornita in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che è opportuno indicare gli estremi dello scontrino fiscale nella fattura elettronica emessa per la stessa operazione.

Con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, la medesima Amministrazione ha chiarito inoltre che, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, occorre effettuare la compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il "RiferimentoTesto" «l'identificativo alfanumerico dello scontrino»).

Pertanto, l'indicazione degli estremi dello scontrino nella fattura elettronica permetterà all'Agenzia delle Entrate di "scorporare" dai corrispettivi gli importi per cui è stata emessa fattura.

Di conseguenza, stando alle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, per il caso descritto, non si dovrebbe incorrere nel doppio conteggio del ricavo e dell'Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURA ELETTRONICA E IVA DETRAIBILE

DOMANDA Si chiede se, in caso di fatture ricevute, qual è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile?

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che l'IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di gennaio 2020

Versamento risultante da liquidazione del mese di gennaio 2020 (Mod. F24 e cod. trib.: 6001).

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente: per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile); per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com).

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Rivalutazione del T.F.R. - Versamento a saldo

Versamento a saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. (cod. trib.: 1713 e Mod. F24).

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Quarto trimestre 2019

Versamento risultante da liquidazione del IV trimestre 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6034) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633), al netto del versamento d'acconto.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 gennaio 2020 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2017 - Riapertura dei termini - Versamento rateale

Versamento rateale delle somme dovute a seguito della riapertura dei termini di presentazione della dichiarazione di adesione per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione-ter" - delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2017.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea - Versamento rata

Versamento in forma rateale delle somme dovute per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Atti del procedimento di accertamento - Versamento rata

Versamento in forma rateale delle somme dovute per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio, e di accertamenti con adesione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie - Versamento della rata

Versamento rateale ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Processi verbali di constatazione

Versamento in forma rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2017

Versamento rateale delle somme dovute a seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" - delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2017.

RITENUTE - Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati - IRPEF ed addizionali regionale e comunale

Effettuazione del conguaglio tra le ritenute operate nell'anno solare precedente e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazione di oneri deducibili e detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ad oneri detraibili e/o deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata per l'anno solare precedente.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") - Trasmissione

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

REGISTRO - Contratti di affitto di fondi rustici - Denuncia

Presentazione ad agenzia entrate di denuncia relativa a contratti affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in essere nell'anno solare precedente, con allegata attestazione del pagamento effettuato.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta - Scadenza al 2 marzo 2020 (per notizia)

Versamento - entro il 2 marzo 2020 - relativo a nuovi contratti e ad annualità successive alla prima con inizio dal 1° febbraio 2020.

